



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale Civile di Firenze, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Alessandro Ghelardini Presidente relatore

dott. Massimo Maione Mannamo - giudice

dott. Enrico D'Alfonso – giudice

all'esito della camera di consiglio tenutasi in data odierna ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4667/2017 R.G.A.C.,

promossa da:

COSTRUZIONI MECCANICHE CO.ME.CA. Srl, elettivamente domiciliata in Barberino di Mugello (FI), Viale I Maggio, n. 6, presso lo studio dell'avv. Locanto Francesco, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione -


contro:

CONSORZIO ESTRATTIVO LA CASSIANA, elettivamente domiciliato in Firenze, via Giambologna, n. 37, presso lo studio dell'avv. Corsaro Laura, rappresentato e difeso dall'avv. Facchini Silvia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta -

avente come oggetto:

“persone giuridiche e diritto societario”





Con atto di citazione ritualmente notificato, la “CO.ME.CA. Srl” esponeva che la delibera istitutiva, lo statuto ed il regolamento del “Consorzio estrattivo La Cassiana”, del quale faceva parte, individuavano le quote di partecipazione al Consorzio calcolandole in relazione alla estensione dei terreni di pertinenza di ciascuno dei componenti, assumendo rilievo, a tal fine, non solo la titolarità della proprietà o di altri diritti reali di godimento, ma anche la semplice detenzione, per cui avrebbero fatto parte del Consorzio anche i titolari di semplici diritti personali di godimento.

Precisava che, con un contratto di comodato, la società attrice aveva concesso in godimento alla società “Gesca” alcuni terreni gravati da vincolo di destinazione in favore del Consorzio estrattivo “La Cassiana”, ma che il consiglio di amministrazione del Consorzio rifiutava il diritto di voto alla società “Gesca”, in contraddizione con quanto avvenuto con altri titolari di diritti personali di godimento.

Deduceva pertanto la nullità della delibera con cui, in data 24.02.2017, il consiglio di amministrazione del Consorzio aveva approvato a maggioranza il consuntivo di spesa 2016, in quanto l’assemblea non era stata costituita mediante la partecipazione di tutti i soggetti che avevano diritto a parteciparvi.

Lamentava inoltre che la delibera del 24.02.2017, sia pure in esecuzione della delibera del 22.02.2016 che le aveva approvate, aveva posto a carico di tutte le consorziate le spese relative a cause nelle quali alcune di esse erano le controparti del Consorzio, nonostante che non fossero inerenti all’oggetto ed allo scopo dell’ente.

Aggiungeva che, dall’esame dei documenti approvati con il consuntivo, il Consorzio risultava debitore per finanziamenti fruttiferi che non risultavano precedentemente deliberati.

Premetteva di aver già impugnato la delibera di approvazione del bilancio preventivo del 22.2.2016, per cui era pendente dinanzi al Tribunale di Firenze il procedimento RG 4063/2016. Chiedeva quindi, previa sospensione dell’esecutività della delibera del 24.2.2017 e del giudizio stesso, in attesa della definizione del procedimento RG 4063/2016, la dichiarazione di nullità di tutte le determinazioni assunte con delibera consortile del 24.2.2017; in ipotesi, chiedeva di dichiarare dovuta la minore somma che sarebbe risultata di giustizia all’esito del giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il “Consorzio estrattivo La Cassiana”, il quale, preliminarmente, eccepiva l’incompetenza del giudice ordinario, in forza dell’art. 18 dello Statuto del consorzio, che prevede una clausola arbitrale. Eccepiva poi il difetto di legittimazione attiva o



comunque la mancanza di interesse ad agire in giudizio da parte della “CO.ME.CA”, che avrebbe fatto valere un diritto prettamente individuale della “Gesca”, cioè del soggetto asseritamente pretermesso.

Nel merito, evidenziava la regolarità della riunione del Consiglio di amministrazione, in quanto la comodataria “Gesca” era stata comunque notiziata dal Consorzio dell’adunanza del 24.02.2017, ma non si era presentata e non aveva partecipato, mentre vi era intervenuta la comodante “CO.ME.CA.”. La “Gesca”, inoltre, in quanto comodataria, sarebbe stata portatrice di una posizione meramente obbligatoria, valevole nei soli confronti della propria *dante causa*, ma inopponibile al Consorzio, nei confronti del quale avrebbero rilievo solo la proprietà o la titolarità di un diritto reale di godimento.

Riteneva del tutto generica ed indeterminata, e comunque non provata, la denunciata violazione dell’art. 2615 bis c.c., con riferimento a non meglio identificati “documenti contabili allegati alla delibera del 24.2.2017”. Sosteneva la legittimità dell’addebito delle spese legali sostenute dal consorzio anche in capo all’attrice.

Chiedeva quindi, previo rigetto dell’istanza di sospensione della delibera impugnata, di dichiarare l’improponibilità ed inammissibilità dell’azione, per esistenza della clausola compromissoria; nel merito di rigettare le domande di parte attrice, perché inammissibili per carenza di legittimazione e di interesse ad agire e comunque in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Nella prima memoria ex art. 183.6 c.p.c. parte attrice contestava l’eccezione di incompetenza, per inapplicabilità della clausola compromissoria, assumendo che la delibera impugnata sia vertente su diritti indisponibili ed ha contro eccepito la nullità di tale clausola in forza dell’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La causa è stata istruita solo in via documentale.

Le parti precisavano le conclusioni come segue all’udienza “cartolare” 8.7.2921.

Parte attrice

previa ammissione delle richieste istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 sesto comma n° 2, chiede l’accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI

"Voglia il Tribunale di Firenze, - Accertare e dichiarare, per le ragioni ed i motivi di cui alla citazione, la nullità e/ o l’invalidità di tutte le determinazioni di cui all’o.d.g. assunte con delibera consortile del 24.02.2017, con ogni conseguenziale pronunzia.

- - in ipotesi dichiarare dovuta la minore somma che risulterà di giustizia anche a seguito di consulenza tecnico d’ufficio che sin da ora si chiede.

Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio;

Parte convenuta



Preliminarmente e pregiudizialmente, dichiarare l'improponibilità ed inammissibilità dell'azione e della domanda per l'esistenza, applicabilità ed operatività della clausola compromissoria di cui all'art.18 dello Statuto consortile che deferisce la cognizione della controversia ad un Collegio arbitrale, con ogni conseguenziale pronuncia;

-Preliminarmente: rigettare l'istanza di sospensione del presente giudizio, in quanto carenti i necessari presupposti ed infondata in fatto ed in diritto;

-Nel merito e senza pregiudizio delle eccezioni preliminari e pregiudiziali di cui sopra, quindi subordinatamente al loro mancato accoglimento, rigettare le domande attrici perché nulle e comunque inammissibili anche per carenza di legittimazione ed interesse di parte attrice ed infondate in fatto ed in diritto.

Con condanna dell'attrice alla refusione delle spese e del compenso di lite.

-In via istruttoria, ci si oppone alle richieste di Ctu formulate da parte attrice, per tutti i motivi già espressi nella terza memoria attorea ex art. 183 sesto comma c.p.c.”

Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o fatti e/o eccezioni nuove e/o modificate che fossero formulate da controparte.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Sono state depositate comparse conclusionali.

.....

1) La clausola arbitrale

Parte convenuta ha tempestivamente proposto, con la comparsa di costituzione e risposta, l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., in ragione della sussistenza di una clausola arbitrale. Tale questione deve essere esaminata in via preliminare.

L'art. 18 dello statuto del Consorzio (doc. 3 di parte convenuta) prevede infatti che *“qualunque controversia inerente il patto consortile, o da esso dipendente, che possa sorgere fra il Consorzio e gli aderenti, ovvero tra gli aderenti tra loro, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui i primi due eletti dalle parti in contestazione, ed il terzo eletto d'accordo tra i primi due, ed in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze”*.

L'art. 806 c.p.c. statuisce che le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili.

La clausola compromissoria appare quindi applicabile al caso in esame, in quanto parte attrice non ha dedotto in giudizio situazioni indisponibili, ma ha chiesto di dichiarare la nullità di tutte le determinazioni di cui all'o.d.g. assunte con delibera consortile del 24.2.2017, con la quale è stato approvato il consuntivo di spesa del 2016.



Secondo la prospettazione di parte attrice, si tratterebbe di materia di bilancio, non compromettibile in arbitri. La giurisprudenza della Corte di cassazione, tuttavia, pur ribadendo la non compromettibilità in arbitri delle controversie in tema di bilanci societari, in quanto le norme che li regolano non solo sono imperative, ma anche poste a tutela dell'affidamento dei terzi, ha tuttavia precisato che tali principi non si applicano nel caso di impugnazione della delibera di approvazione del consuntivo di spesa, che concerne la semplice ripartizione interna delle spese di funzionamento del consorzio (Cass. 24.02.2017-20.04.2017, n. 10050, pronunciata tra la "CO.ME.CA." ed il Consorzio in un procedimento del tutto analogo a questo, ma avente ad oggetto il consuntivo di spesa 2014).

Va altresì considerato che l'attore eccepisce la nullità della delibera per omessa convocazione di un consorziato, facendo così valere un vizio che, secondo la giurisprudenza, non rientra nella categoria dei diritti indisponibili.

La Corte di Cassazione ha infatti precisato al riguardo che *"attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri, soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell', quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall', può essere deferita ad arbitri"* (Cass. sez. VI, 31.10.2018, n.27736).

La "CO.ME.CA", nella I memoria ex art. 183 c.p.c., ha tuttavia eccepito la invalidità della clausola compromissoria anche in forza dell'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, che sanziona espressamente con la nullità tutte le clausole compromissorie in cui il potere di nomina degli arbitri non sia demandato a soggetto estraneo alla società, ma sia invece attribuito, come nel caso di specie, in via principale alle parti e solo in caso di disaccordo al Presidente del Tribunale.

La Suprema Corte, in effetti, in un giudizio in cui era parte proprio il "Consorzio Estrattivo La Cassiana", ha ritenuto nulla la clausola compromissoria in applicazione del suddetto art. 5 D. Lgs. 5/2003 (Cass., Sez VI civile, ordinanza n. 20106 del 19.02.2016). L'orientamento che reputava invalida la clausola compromissoria è stato inizialmente condiviso anche da questo Tribunale, sia pure come mero *obiter dictum* (sentenza n. 3834 del 2017).

Tuttavia, occorre dare atto che la giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha decisamente mutato orientamento, interpretando restrittivamente l'art. 5 D. Lgs. 5/2003 in quanto "norma a carattere dichiaratamente settoriale" ed ha ritenuto che fosse applicabile solo agli atti costitutivi della società, ma non allo statuto di un consorzio non costituito in forma societaria, quale è stato ritenuto il "Consorzio Estrattivo La Cassiana" (Cass. ord. 13.07-22-09.2017, n. 22233, resa in un giudizio tra "La Nuova



Collerose Srl” e “Tome Srl” contro il Consorzio “La Cassiana”; Cass. ord. 12.09-15.12.2017, n. 30200, resa tra la “Comeca Srl ed il Consorzio”; Cass. ord. 13.02.2018, n. 3483, anch’essa resa tra le stesse parti del presente giudizio).

La giurisprudenza ha puntualizzato che l’inapplicabilità del suddetto art. 5 ai consorzi si giustifica in considerazione delle diversità che intercorrono tra i due fenomeni associativi: *“società e consorzi, anche con attività esterna, costituiscono fenomeni associativi che, pur presentando aspetti comuni, si differenziano per lo scopo programmato e tipicamente perseguito. Ed invero, la funzione tipica di tali consorzi è quella di produrre beni o servizi necessari alle imprese consorziate ed almeno tendenzialmente destinati ad essere assorbiti dalle stesse.*

Il che implica che l’attività di impresa del consorzio non si può ritenere tipicamente finalizzata né alla produzione di beni o servizi destinati ad essere ceduti a terzi, né al conseguimento di utili poiché i rapporti di scambio sono posti in essere dagli stessi imprenditori partecipanti al consorzio” (Tribunale di Firenze, III Sezione, Sentenza n. 3524/2017).

La Corte di appello di Firenze (App. Firenze, 15.09.2020-7.10.2020, n. 1895) ha considerato il Consorzio “La Cassiana” privo di rilevanza esterna, in quanto lo stesso non si configura come dotato di un’autonoma soggettività giuridica, bensì munito di un potere di rappresentanza dei consorziati; dopo aver escluso la rilevanza esterna, la Corte d’appello ha ritenuto inapplicabile la disposizione di cui all’art. 34, comma 2, del d. Lgs. 5/2003 alla clausola compromissoria.

L’orientamento che ritiene valida ed efficace la clausola compromissoria prevista dall’art. 18 dello statuto del Consorzio è quindi ormai ampiamente consolidato, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, per cui si impone un ripensamento dell’orientamento contrario, sebbene esso sia stato inizialmente accolto anche dal Tribunale di Firenze.

In accoglimento dell’eccezione, deve quindi essere dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Firenze, perché la competenza è devoluta alla competenza arbitrale.

Ogni altra questione resta assorbita.

Così come previsto dall’art. 819 ter c.p.c. la declinatoria della competenza va assunta con sentenza.

2) Le spese di lite

Quanto alle spese di lite, l’art. 92 c.p.c. prevede che, nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice possa compensare le spese tra le parti.

L’orientamento giurisprudenziale che ritiene valida la clausola compromissoria anche nell’ipotesi in cui la nomina degli arbitri sia rimessa alle parti si è formato soltanto dopo la notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio (marzo 2017) mentre in precedenza la Suprema Corte si era espressa nel senso della nullità della clausola (Cass. Sez VI civile, Ordinanza n. 20106 del 19/02/2016). Il



mutamento di giurisprudenza sulla questione dirimente giustifica quindi la compensazione delle spese legali ai sensi dell'art. 92 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra costituito,
dichiara l'incompetenza di questo Ufficio, per essere la controversia devoluta alla competenza arbitrale in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 18 dello Statuto consortile;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso all'odierna camera di consiglio.

Sentenza redatta con la collaborazione del MOT Dott. Dario Bernardeschi.

Firenze, 18 novembre 2021

Il Presidente est.
dott. Alessandro Ghelardini

Arbitrato in Italia

